

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.O. di P. di Salerno, dr. Alfonso Raimo, ha pronunciato la

presente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. *omissis*/2016 del R.G.

tra

CLIENTE

Attore,

E

BANCA

Convenuta,

Oggetto: restituzione somme

Conclusioni: come da verbale del giorno 27/09/2017

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il CLIENTE, così come rappresentato e difeso, conveniva in giudizio la BANCA, al fine di sentirla condannare, previo accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali disponenti la non rimborsabilità delle somme richieste in ripetizione, alla restituzione della somma di € 4.322,34, oltre interessi.

Esponiva, in sostanza, l'istante di aver stipulato con la BANCA per il tramite della SOCIETA' S.p.A., in qualità di sua mandataria con rappresentanza, n. 2 contratti di finanziamento, individuati dai nn. *omissis* e *omissis*, da rimborsare mediante la formula della cessione del quinto dello stipendio; che, sulla base dei conteggi estintivi prodotti dalla Società, aveva estinto anticipatamente i predetti contratti di finanziamento; che detti conti estintivi non includevano l'abbuono di una serie di importi attinenti a voci di spesa dei prestiti, invece spettanti allo stesso. Tanto esposto, l'istante chiedeva che l'adito

*Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, Dottor Alfonso Raimo, n. 223 del 18.01.2018*

Magistrato condannasse la BANCA alla restituzione in misura proporzionale dei costi non maturati, pari ad € 4.322,34, oltre interessi, vinte le spese di lite.

Si costituiva la BANCA la quale, così come rappresentata e difesa, chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in causa della SOCIETA' S.p.A. in liquidazione in persona del l.r.p.t., nonché, nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del diritto al rimborso delle commissioni bancarie, delle commissioni della SOCIETA' S.p.A nei confronti della Banca e l'inesistenza del diritto al rimborso dei premi assicurativi e, pertanto, rigettarsi la domanda; accertarsi e dichiararsi la legittimazione passiva della SOCIETA' S.p.A. in merito alla restituzione delle commissioni e, per l'effetto, condannarsi la stessa all'eventuale rimborso; accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del diritto al rimborso in forza di duplice sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. e, per l'effetto, rigettarsi la domanda, vinte le spese di giudizio.

Alla prima udienza del 4 ottobre 2016, questo Giudice, rilevato il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione, rinviava la causa all'udienza del giorno 11 gennaio 2017, concedendo all'attore il termine di rito per l'attivazione della procedura di mediazione, in quanto condizione di procedibilità. L'attore attivava, nei termini di legge, il tentativo di conciliazione ed il procedimento, al quale aderiva la BANCA, si chiudeva con esito negativo.

Alla successiva udienza dell'11 gennaio 2017, l'attore depositava il verbale di mediazione e le buste paga, al fine di fornire la prova dell'avvenuta estinzione dei finanziamenti.

La BANCA impugnava la documentazione prodotta, in quanto ritenuta inidonea a provare l'avvenuta estinzione anticipata dei finanziamenti in oggetto. Questo Giudice si riservava e, con ordinanza emessa in pari data, rinviava all'udienza del 15 marzo 2017 (d'ufficio al 17 maggio 2017) per la precisazione delle conclusioni e discussione.

La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione per essere giudicata con la presente sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attorea appare infondata e pertanto va rigettata con il provvedimento che segue in ordine alle spese.

L'attore ha agito per la ripetizione di una somma ritenuta indebitamente percepita dalla convenuta BANCA.

*Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, Dottor Alfonso Raimo, n. 223 del 18.01.2018*

Costituisce indebito oggettivo quella prestazione priva di un legittimo titolo giustificativo alla quale si può reagire con la ripetizione.

Ai fini dell'azione di ripetizione, il titolo della prestazione può essere inesistente ab origine, per inesistenza, nullità o inefficacia, c.d. *condicio indebiti sine causa*, o venir meno successivamente alla prestazione, c.d. *condicio indebiti ob causam finitam*.

Il diritto alla ripetizione trova pertanto fonte nella legge ed il pagamento avvenuto in difetto di *causa solvendi* costituisce una delle fattispecie idonee a produrre obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).

Il pagamento effettuato in difetto dell'obbligo sarebbe un atto negoziale privo di causa e pertanto affetto da nullità.

L'azione di ripetizione ha pertanto natura recuperatoria, personale (non risarcitoria, per cui il debito va considerato di valuta e non di valore), che può essere esperita nei confronti dell'*accipiens*, avente come presupposto proprio l'assenza di un titolo efficace che giustifichi il pagamento effettuato.

Al *solvens* compete in via esclusiva detta azione per la quale la legittimazione passiva si radica sul soggetto cui sia riferibile il pagamento anche se non lo abbia materialmente percepito, ragion per cui BANCA è stata correttamente individuata dall'attore, ma l'indebito non può assumersi *in re ipsa* e va provato specificamente con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio; in particolare l'attore aveva l'onere di dimostrare un comportamento antigiuridico certo, che non può trovare fondamento nel semplice trattenimento dei costi del rapporto di finanziamento. In ragione delle disposizioni di cui al Codice Civile in materia di onere della prova non appare sufficientemente supportata la domanda ai fini dell'accoglimento, dal momento che la stessa avrebbe dovuto dimostrare non soltanto l'effettivo e specifico pagamento della somma richiesta, fornendo prova documentale dello stesso, ma soprattutto la mancanza del titolo (*condicio indebiti*), fatto non risultante agli atti e pertanto da ritenersi non provato con riguardo all'onere imposto dall'art. 2697c.c.

Nel contratto oggetto dell'odierno giudizio vanno infatti distinte le spese denominate "recurring" da quelle cosiddette "up front". Soltanto le prime potrebbero essere oggetto di restituzione al cliente, mentre le seconde riguardano "attività che si consumano" indipendentemente dalla durata del rapporto di finanziamento.

*Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, Dottor Alfonso Raimo, n. 223 del 18.01.2018*

La prima categoria riguarda i costi di esecuzione del piano di ammortamento ed in caso di estinzione anticipata dette spese non possono essere restituite per intero.

Un'ultima considerazione appare doverosa sulla conformità del contratto intervenuto tra le parti al dettato di cui all'art. 117 TUB, dal momento che nel predetto accordo non si ravvisa nemmeno quello "squilibrio significativo" di cui all'art. 33 del D. Lgs. 206/205.

Resta assorbito ogni altro motivo.

Si ritiene comunque che ricorrano le condizioni, ex art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il G.O. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. omissis/2016 del R.G. di questo Ufficio tra IL CLIENTE, attore, e la BANCA, convenuta, ogni altra istanza, eccezione, deduzione, reietta o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta la domanda attorea perché infondata;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Salerno, 27/09/2017

Giudice dr. Alfonso Raimo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*